

DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2022

526/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI TARIFFARIE SPETTANTI ALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE AD ENEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1224^a riunione del 25 ottobre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08 (di seguito: deliberazione VIS 6/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 13 gennaio 1987, n. 2/87 (di seguito: provvedimento CIP 2/87).
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 598/2014/R/eel del 4 dicembre 2014 (di seguito: documento per la consultazione 598/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com (di seguito: deliberazione 583/2015/R/com) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/com (di seguito deliberazione 639/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 46/2019/R/eel (di seguito deliberazione 46/2019/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell’anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel (di seguito: IEM), l’acconto per l’anno in corso e il conguaglio per l’anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all’Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel, le suddette determinazioni vengono effettuate sulla base di apposite istruttorie svolte da CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l’Autorità ha dato disposizioni alla CSEA circa le modalità di remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- come precisato nella relazione tecnica alla richiamata deliberazione 132/00, per determinare il tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto, l’Autorità ha individuato una metodologia coerente con quella utilizzata per le determinazioni tariffarie di carattere generale, facendo riferimento al modello del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM);
- in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 132/00 e illustrato nella relazione tecnica alla stessa, i parametri rilevanti (nello specifico i parametri t_c^* e D^*/E^*) per la determinazione del tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto delle IEM sono legati ai medesimi parametri fissati dall’Autorità per la determinazione della remunerazione del capitale investito nel servizio di distribuzione elettrica, in particolare:
 - con la deliberazione 5/04, per il periodo 2004-2007;
 - con la deliberazione 348/07, per il periodo 2008-2011;
 - con la deliberazione ARG/elt 199/11, per il periodo 2012-2015;
 - con la deliberazione 583/2015/R/com, per il semiperiodo 2016-2019;
- di conseguenza, con riferimento ai suddetti parametri, con le deliberazioni VIS 6/08, 442/2013/R/eel e 46/2019/R/eel, l’Autorità ha dato disposizioni alla CSEA in materia di integrazioni tariffarie spettanti alle IEM non trasferite all’Enel, relativamente al tasso di remunerazione del patrimonio netto per i periodi di regolazione 2004-2007, 2008-2011, 2012-2015 e 2016-2018.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 639/2018/R/com, l’Autorità ha provveduto all’aggiornamento infra-periodo dei parametri base del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del TIWACC, e del livello di *gearing*, secondo le previsioni dell’articolo 6 del TIWACC. Con il medesimo provvedimento vengono approvati i valori del WACC per i servizi infrastrutturali regolati del settore elettrico, per il triennio 2019-2021 necessari all’aggiornamento della formula per il calcolo del tasso di remunerazione del patrimonio netto per le IEM fissato dalla deliberazione n. 132/00

RITENUTO OPPORTUNO:

- in continuità di criteri con quanto disposto con deliberazione 46/2019/R/eel per il periodo 2016-2019, dare disposizioni alla CSEA affinché, nella formulazione delle proposte ai fini della determinazione da parte dell’Autorità delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle IEM, tenga conto di una remunerazione del patrimonio netto, per gli anni dal 2019-2021, calcolata tenendo conto dei parametri aggiornati dall’Autorità con la deliberazione 639/2018/R/com

DELIBERA

1. di disporre che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali realizzi le istruttorie e formuli le conseguenti proposte ai fini della determinazione da parte dell’Autorità delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel, tenendo conto di una remunerazione del patrimonio netto al seguente tasso, relativamente agli anni compresi nel periodo 2019-2021:

$$r = i + 0,8 * 4\% * \frac{1+(1-t_c)*\frac{D}{E}}{1,760}$$

dove:

- i* è la media dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d’Italia calcolata nei 12 mesi dell’anno di riferimento;
- t_c* è l’aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, utilizzata dall’Autorità per la regolazione del servizio di distribuzione elettrica nel periodo 2019-2021, pari a 24%;
- D/E* è il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto per l’impresa, ricalcolato per ciascun anno, considerando tra le poste del patrimonio netto gli utili che

- sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno precedente a quello di riferimento;
2. di prevedere che il tasso r di remunerazione del patrimonio netto non potrà essere superiore alla media dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento aumentato di cinque punti percentuali;
 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini